Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° **Roma - Sabato, 12 luglio 1930 - Anno VIII** **Numero 162**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si avvertono gli Enti, gli Uffici ed i Privati ammessi **alla distribuzione gratuita** dei fascicoli della Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti **(tanto in edizione normale che economica)** che l'apposito ufficio in Roma, via Giulia, 52, è stato soppresso e che, quindi, tutta la corrispondenza ed i reclami inerenti a **tale distribuzione gratuita** vanno diretti all'On. **Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio VI - Roma.**

I reclami e la corrispondenza relativa agli **abbonamenti ed alla vendita** dei fascicoli della suddetta Raccolta Ufficiale per entrambe le edizioni, **vanno invece indirizzati all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi - Roma.**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esposizione marinara e di biologia marina, in Taranto.

Con decreto 23 giugno 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 30 detto al registro n. 6 Finanze, foglio n. 118, la Sezione di Taranto della Lega navale italiana è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la Esposizione marinara e di biologia marina, che avrà luogo a Taranto dal 13 al 20 luglio 1930-VIII.

(4055)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1238.**

REGIO DECRETO 26 maggio 1930, n. 855.
Emissione di francobolli commemorativi delle nozze di S. A. R. il Principe di Piemonte sovrastampati per le Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;
Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica il predetto art. 137;
Visto il R. decreto n. 2200 del 23 dicembre 1929 che autorizza nel Regno l'emissione dei francobolli commemorativi delle nozze di S. A. R. il Principe di Piemonte;
Vista la domanda con la quale il presidente della Croce Rossa Italiana chiede che venga estesa alle Colonie italiane l'emissione dei francobolli commemorativi delle nozze stesse;
Sentito il Consiglio superiore coloniale e sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione per la Tripolitania, la Cirenaica, l'Eritrea e la Somalia Italiana di speciali francobolli celebrativi delle nozze di S. A. R. il Principe di Piemonte, validi agli effetti dell'affrancatura delle corrispondenze impostate in ciascuna delle quattro Colonie ed ovunque dirette.

Essi saranno identici nel disegno a quelli emessi nel Regno per lo stesso scopo, ma la colorazione sarà in verde per quelli da centesimi 20, in arancione per quelli da centesimi 50 ed in rosso per quelli da L. 1,25.

Il loro quantitativo è stabilito per ciascuna Colonia nel numero seguente:

N. 50.000 da L. 0,20;
» 50.000 » » 0,50;
» 50.000 » » 1,25.

Art. 2.

Ciascun francobollo porterà sovrastampata l'indicazione della Colonia per i servizi postali della quale sono validi e quelli da L. 0,50 e L. 1,25 saranno gravati di un sovraprezzo da centesimi 10 e 25 rispettivamente a favore della Croce Rossa Italiana.

Art. 3.

I suddetti francobolli, non appena allestiti, saranno venduti negli uffici postali delle Colonie e presso l'Ufficio filatelico del Ministero delle colonie.

Essi saranno validi per la francatura delle corrispondenze fino al 31 dicembre 1930, e quindi verranno tolti di corso e venduti per collezione.

Art. 4.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie è autorizzato a stipulare con il presidente della Croce Rossa Italiana una convenzione per regolare l'emissione dei francobolli ed i rapporti relativi al sovraprezzo di cui i francobolli sono gravati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 297, foglio 118. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1239.

REGIO DECRETO 2 giugno 1930, n. 915.

Classifica in prima categoria delle opere di bonifica della zona latistante al corso inferiore dell'Ofanto, dal ponte di S. Venere al mare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;

Considerata la necessità di provvedere alla bonifica della zona latistante al corso inferiore dell'Ofanto dal ponte di S. Venere al mare, ricadente nelle provincie di Avellino, Foggia, Potenza e Bari, allo scopo di eliminare l'infezione malarica dai numerosi abitati ivi esistenti e specialmente da Rocchetta Sant'Antonio, Candela, Lavello, Cerignola, Canosa, San Ferdinando di Puglia e Margherita di Savoia;

Ritenuto che sussistono le condizioni per la classifica in prima categoria delle opere all'uopo occorrenti, a termini del 2° comma dell'art. 3 del citato testo unico;

Visto il voto del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Puglia in data 21 dicembre 1929, n. 208;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 28 febbraio 1930, n. 449;

A termini dell'art. 6 (4° comma) del R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate in prima categoria, a termini del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonifica della zona latistante al corso inferiore dell'Ofanto, dal ponte di S. Venere al mare, ricadente nelle provincie di Avellino, Foggia, Potenza e Bari.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 298, foglio 43. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1240.

REGIO DECRETO 12 maggio 1930, n. 916.

Trattamento economico del direttore dell'Ospedale del Pio istituto della Santa Casa di Loreto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 luglio 1921, n. 1095, che riordina l'Amministrazione del Pio istituto della Santa Casa di Loreto;

Riconosciuta la necessità di modificare il trattamento economico al direttore dell'Ospedale di Santa Casa, di cui alla tabella organica — lettera *B* — annessa al predetto Regio decreto, per adeguarlo alle mutate esigenze della vita, e ciò anche in relazione ai miglioramenti già concessi agli impiegati amministrativi del Pio istituto summentovato col R. decreto 3 settembre 1926, n. 1715;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1927, lo stipendio annuo del direttore dell'Ospedale del Pio istituto della Santa Casa di Loreto, di cui alla tabella organica, lettera *B* - Ospedale, annessa al R. decreto 14 luglio 1921, n. 1095, è fissato ad un minimo di L. 12.000 e ad un massimo di L. 18.000, mediante cinque aumenti quadriennali del decimo, dalla data

di nomina, ferme restando le indennità spettanti al direttore medesimo in virtù delle disposizioni vigenti per il personale del detto Ospedale.

Art. 2.

Dalle somme, dovute all'attuale direttore dell'Ospedale di Santa Casa in conseguenza del nuovo stipendio e dei relativi aumenti, sarà dedotto quanto il direttore medesimo ha percepito, a titolo di assegni integrativi concessigli con speciali provvedimenti, sino al giorno in cui gli sarà effettivamente corrisposto il nuovo stipendio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 298, foglio 44. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1930.
Riconoscimento del Fascio di Radda in Chianti (Siena) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Radda in Chianti (Siena) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Radda in Chianti (Siena) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1930 - Anno VIII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 119.

(4036)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1930.
Modificazioni alle norme per l'applicazione delle agevolazioni fiscali per gli autocarri dichiarati ausiliari militari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2080, contenente agevolazioni fiscali per gli autocarri dichiarati ausiliari militari;
Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1926 col quale, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, vengono stabilite le norme per l'applicazione di tali agevolazioni;

Decreta:

Art. 1.

Al testo dell'allegato 1° al decreto Ministeriale 30 novembre 1926 sono apportate le seguenti varianti:

a) 9° — *Telaio ed organi di accoppiamento* — è modificato nel modo seguente:
Tipo leggero — « Alle estremità anteriori e posteriori del telaio dovranno essere applicati 4 ganci di manovra di robustezza appropriata al peso del veicolo ».
Tipo pesante — « La traversa posteriore del telaio munita di appositi fori in numero, dimensioni e disposizione indicati nella tavola *D*, fig. 2, per la rapida applicazione del gancio di rimorchio regolamentare.
« L'altezza del gancio rimorchio sul piano stradale dovrà risultare compresa fra m. 0,70 e m. 0,90.
« Alle estremità anteriori e posteriori del telaio dovranno essere applicati 4 ganci di manovra di robustezza appropriata al peso del veicolo ».

b) Art. 11. — *Altezza minima dal suolo* — è modificato nel modo seguente:
« L'altezza dei vari organi sul terreno (a pieno carico) deve risultare non inferiore a cm. 22, esclusi i tamburi freno e comandi relativi ».

c) Tavola *D*: sopprimere la fig. 1 della tavola *D*.
Alla figura 2 della tavola *D* aggiungere come annotazione « il foro di § = 13,5 previsto a sinistra della figura, a mm. 25 dall'asse orizzontale e a 100 mm. dall'asse verticale della traversa è facoltativo ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

(4056)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 12919.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Vista la domanda con cui il sig. Stanich Antonio fu Antonio, nato a Goregna il 23 novembre 1881, residente a Piacenza, ha chiesto la riduzione del cognome in forma italiana;

Ritenuto che detta domanda fu affissa per un mese all'albo pretorio del comune di Piacenza, residenza del richiedente, ed all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro 25 giorni dall'eseguita affissione non è stata fatta opposizione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Stanich è ridotto nella forma italiana di « Stanese ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Piacenza, addì 30 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: TIENGO.

(4040)

N. 11419-17490.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anna Korosic di Giovanni, nata a Trieste il 2 agosto 1902 e residente a Trieste, via dei Mirti n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Corsini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Korosic è ridotto in « Corsini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2493)

N. 11419-17489.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Amelia Korosic di Giovanni, nata a Trieste il 5 ottobre 1907 e residente a Trieste, via dei Mirti n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Corsini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Amelia Korošic è ridotto in « Corsini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2499)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

Nell'avviso di smarrimento di certificati del Prestito del Littorio, pubblicato a pag. 2773 della *Gazzetta Ufficiale* in data 9 luglio 1930, n. 159, al numero d'ordine 209, riflettente il certificato 3672, consolidato 5 % intestato a Bonetta Albino, il luogo di emissione erroneamente indicato in « Firenze » và rettificato in quello di « Fiume ».

(4057)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 152.

Media dei cambi e delle rendite

del 10 luglio 1930 - Anno VIII.

Francia	75.11	Oro	368.35
Svizzera	371.06	Belgrado	33.83
Londra	92.886	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.679	Albania (Franco oro)	367.85
Spagna	224.50	Norvegia	5.115
Belgio	2.669	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.555	Svezia	5.135
Vienna (Schillinge)	2.698	Polonia (Sloty)	214.35
Praga	56.67	Danimarca	5.112
Romania	11.39	Rendita 3.50 %	67.50
Peso Argentino Oro	15.675	Rendita 3.50 % (1902)	62.50
Peso Argentino Carta	6.905	Rendita 3 % lordo	41.50
New York	19.09	Consolidato 5 %	81.275
Dollaro Canadese	19.07	Obblig. Venezie 3.50 %	74.75

ERRATA-CORRIGE.

Nella media dei cambi e delle rendite del 7 luglio 1930-VIII, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1930-VIII, la voce *Berlino (marco oro)* 4.559 deve leggersi « 4.554 ».

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	296634	Malvasia Tortorelli Cesare fu Ercole, domic. in Bologna - vincolata	L. 17,50
»	296635	Intestata come la precedente - vincolata	» 157,50
»	296636	Intestata come la precedente - vincolata	» 3,50
Cons. 5 %	323605	Seminario di Pozzuoli (Napoli)	» 220 —
3.50 %	689744	Pistolesi Alfredo fu Emilio, domic. in Roma - vincolata	» 70 —
»	311760	Prato Martina fu Basilio, nubile, domic. in Sormano (Como) - vincolata	» 35 —
»	11509	Chiesa Parrocchiale di S. Martino in Morghengo di Caltignaga (Novara)	» 28 —
»	86292	Prebenda Parrocchiale di Morghengo (Novara)	» 182 —
»	90077	Prebenda Parrocchiale sotto il titolo di S. Martino in Morghengo (Novara)	» 1.795,50
»	142056	Beneficio Parrocchiale di Morghengo frazione di Caltignaga (Novara)	» 157,50
»	294429	Prebenda Parrocchiale di Morghengo comune di Caltignaga (Novara)	» 3,50
»	302485	Beneficio Parrocchiale di S. Martino a Morghengo, frazione di Caltignaga (Novara)	» 45,50
»	329337	Garibaldi Rosa-Angela-Maria di Nicola in Martini - vincolata	» 105 —
Cons. 5 %	407019	Beneficio Parrocchiale in Bossico (Bergamo)	» 620 —
3.50 %	331172	Rodolfi Francesca Giuditta di Pietro moglie di Panigazzi Alfonso Bartolomeo di Francesco, domic. a Bagnaria di Bobbio (Pavia) - vincolata	» 175 —
»	467363	Rodolfi Franceschina fu Pietro, ved. di Panigazzi Alfonso, domic. in Milano	» 308 —
Cons. 5 %	2361 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Rodolfi Francesca, ecc. per la proprietà: Panigazzi Maria fu Alfonso, nubile, domic. in Milano.	» 30 —
»	6853 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	» 45 —
»	194338	De Angelis Antonio fu Luigi, domic. in Tolve (Potenza)	» 500 —
»	213508	Intestata come la precedente	» 500 —
»	219074	Intestata come la precedente	» 500 —
»	277711	Intestata come la precedente	» 500 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	451598	Colombi Antonio fu Bernardo, domic. a Gandino (Bergamo) - vincolata	L.	50 —
3.50 %	197016	Beneficio Parrocchiale di Covolo in Pederobba (Treviso)	»	262,50
»	233588	Beneficio Parrocchiale di Covolo (Treviso)	»	56 —
»	558544	Beneficio Parrocchiale di Covolo sezione del comune di Pederobba (Treviso)	»	56 —
»	637685	Intestata come la precedente	»	3,50
»	704266	Prebenda Parrocchiale di Covolo, ecc., come la precedente	»	133 —
»	716466	Beneficio Parrocchiale di S. Maria Assunta di Covolo (Treviso)	»	3,50
»	762536	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Covolo (Treviso)	»	7 —
»	15358	Beneficio Parrocchiale di Maria Vergine Assunta in Armeno (Novara)	»	7 —
»	456425	Succo Bernardino fu Agostino, minore sotto la p. p. della madre Giovanelli Palmira, ved. di Succo Agostino e moglie in seconde nozze di Garella Domenico sotto la curatela di Berta Pietro fu Giacomo, domic. a Foglizzo (Torino)	»	147 —
»	161261	Buccella Adamo di Filippo, domic. ad Ortona dei Marsi (Aquila) vincolata	»	7 —
»	164682	Intestata come la precedente - vincolata	»	3,50
Cons. 5 %	17702	Intestata come la precedente - vincolata	»	155 —
» Polizza combattenti	27671	Scardino Vito di Cesario, domic. a S. Cesario di Lecce (Lecce)	»	20 —
Cons. 5 %	119316	Coprotti Giulia di Emilio in Curti Luigi, domic. a Torino - vincolata	»	5.000 —
3.50 %	20272	Opera della Chiesa della SS. Annunziata di Bergiola Maggiore in Massa (Massa Carrara)	»	70 —
Cons. 5 %	325205 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ospedale Infantile Nunez del Castillo Andres in S. Remo (Porto Maurizio) per l'usufrutto: Martemucci Ulisse fu Emidio, domic. a S. Remo.	»	250 —
»	325206 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ospedale Civile di S. Remo (Porto Maurizio) amministrato dalla locale Congregazione di carità per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	»	335 —
»	325207 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ricovero di mendicità di S. Remo (Porto Maurizio) amministrato dalla locale Congregazione di carità per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	»	335 —
»	325208 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Orfanotrofio Zefiro-Massa di S. Remo (Porto Maurizio) amministrato dalla locale Congregazione di carità per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	»	380 —
3.50 %	539771 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Vaccari Elisa-Maria ed Eugenio fu Tarquinio, minori sotto la p. p. della madre Curti Maria fu Eugenio, ved. di Vaccari Tarquinio, ora moglie in seconde nozze di Moreno Alberto, domic. in Torino e figli nascituri per l'usufrutto: Curti Maria fu Eugenio, ved. di Vaccari Tarquinio, ora moglie ecc. come sopra.	»	73,50
3.50 % (1902) Assegno provvisorio	4587 Solo assegno per la proprietà	per la proprietà: Istituto per i ciechi in Torino per l'usufrutto: Rinaudo Augusta fu Antonio, nubile.	»	1,17

Roma, 30 aprile 1930 - Anno VIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2253)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio bresciano di trasformazione fondiaria.

Con R. decreto 12 maggio 1930, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno successivo al registro 5, foglio 28, è stato costituito con sede in Brescia il Consorzio bresciano di trasformazione fondiaria.

Di esso fanno parte: l'Amministrazione provinciale di Brescia, il Consiglio provinciale dell'economia, il comune di Brescia, il comune di Rovato per il Terzo Fusia di sua proprietà, e i seguenti Consorzi:

Terzo Fusia di Chiari, Terzo Fusia di Palazzolo, la Seriola Vecchia di Chiari, la Roggia Castellana, la Roggia Baiona di Chiari, la Roggia Castrina, la Roggia Vescovada, la Roggia Rudiana, la Roggia Trenzana, la Roggia Travagliata, la Roggia Molina, la Seriola Nuova di Chiari, il Vaso Baioncello di Lograto, il Vaso Baioncello di Castrezzato, il Naviglio Grande Bresciano, la Roggia Lonata, la Roggia Calcinata e consorzi dipendenti, la Roggia Montichiara e consorzi dipendenti, il Consorzio per la Brughiera di Montichiari, il Consorzio federativo delle utenze del Mella, la Società del Garza, il Consorzio irrigatore del fiume Bova, la Società del Lago d'Idro, il Consorzio di bonifica del lago fra Mella e Chiese, il Consorzio di bonifica Biscia, Chiodo Prandona, il Consorzio per le irrigazioni della Franciacorta, la Società dei canali d'irrigazione derivati dall'Oglio.

(4041)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di componenti il Consiglio provinciale sanitario di Avellino.

Si comunica che con R. decreto 12 maggio 1930 (registrato alla Corte dei conti addì 2 giugno 1930, registro n. 3 Interno, foglio 345) i signori Biancardi ing. Alessandro e De Marsico on. prof. Alfredo sono stati nominati componenti del Consiglio provinciale sanitario di Avellino pel triennio 1930-32 in sostituzione rispettivamente dei signori Mallardo ing. Giuseppe e Pionati avv. Serafino, dimissionari.

(4042)

Nomina a componente il Consiglio provinciale sanitario di Sassari.

Si comunica che con R. decreto 26 maggio 1930, registrato alla Corte dei conti addì 16 giugno u. s., registro n. 4 Interno, foglio n. 61, il sig. prof. avv. Tomaso Antonio Castiglia è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Sassari pel triennio 1930-32, in sostituzione dell'avv. on. Filippo Garavetti, deceduto.

(4043)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a nove posti gratuiti nel Convitto municipale « Silvio Pellico », in Ala.

1. — E' aperto il concorso a nove posti gratuiti presso il Convitto maschile « Silvio Pellico », in Ala, da conferire ad alunni meritevoli e di disagiate condizioni economiche, i quali siano avviati agli studi ginnasiali e non supereranno l'età di anni 14 al 30 settembre 1930, se iscrivendi alla 1ª classe ginnasiale. Per gli aspiranti alle classi superiori il detto limite di età è accresciuto di un anno per classe superiore alla prima.

2. — Il concorso è per titoli e sarà giudicato dalla Commissione nominata dal Regio provveditore agli studi.

3. — Avranno la precedenza nell'assegnazione dei posti di studio:

a) gli invalidi di guerra (purchè la lesione somatica non sia incompatibile con la vita collegiale) e gli orfani di guerra o le persone ad essi equiparate a norma delle vigenti disposizioni;

b) i figli di militari dell'Esercito italiano che per ferite, malattie contratte in guerra o a causa della guerra siano diventati inabili a proficuo lavoro, ed i figli di cittadini che a causa della guerra o per la causa nazionale si trovino nelle stesse condizioni:

c) i giovani appartenenti alle istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti (art. 7, lettera *c*) della legge 3 aprile 1926, n. 2247);

d) i figli di coloro che abbiano conseguito nell'Esercito italiano almeno una medaglia d'argento oppure due di bronzo al valor militare. Saranno anche presi in esame altri titoli attestanti le benemerenze patriottiche e civili della famiglia del concorrente e che si unissero alla domanda.

4. — I concorrenti dovranno presentare entro il 25 agosto 1930, termine perentorio, al preside del Regio ginnasio di Ala, le domande controfirmate dal padre o da chi esercita la patria potestà per l'aspirante al posto di studio, con la precisa indicazione del recapito. Le istanze degli orfani di guerra dovranno essere corredate di una dichiarazione in carta libera del Comitato provinciale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, che attesti tale loro condizione.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

b) certificato, da rilasciarsi dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e legalizzato, da cui risulti che l'aspirante e i membri della sua famiglia, durante l'ultimo mese, non furono colpiti da malattie infettive:

c) pagella dell'anno scolastico 1929-30 dalla quale risultino i voti, compreso quello di condotta; inoltre, per i candidati iscrivendi alla 1ª classe ginnasiale, l'attestato di ammissione alle scuole medie, con i voti riportati nei relativi esami;

d) dichiarazione del Comune di residenza da cui risulti la composizione della famiglia convivente con l'aspirante, numero, età, professione e relazione di parentela dei membri di essa. La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto;

e) certificati dei procuratori delle imposte competenti per i Comuni di residenza e di nascita dell'aspirante e dei suoi genitori;

f) certificato di cittadinanza italiana legalizzato

Le domande e i relativi documenti sono esenti da tassa di bollo, a norma dell'art. 177-2 della tariffa allegata alla legge sul bollo (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268) ed in conformità di quanto dispone l'art. 167 del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i posti gratuiti nei Convitti nazionali.

Nella domanda di ammissione al concorso chi esercita la patria potestà dovrà dichiarare che la famiglia dell'aspirante si obbliga di pagare le spese personali di prima ammissione (corredo, materasso, calzature, biancheria, ecc.) nonchè quelle per i libri, oggetti di cancelleria, medicinali, spese di corrispondenza, tasse scolastiche, ecc., secondo le indicazioni del rettore del Convitto.

I documenti indicati in questo articolo alle lettere *a*) e *c*) dei vincitori del concorso saranno ritirati d'ufficio dal preside del Regio ginnasio di Ala per l'iscrizione a quell'Istituto.

I figli degli impiegati dello Stato sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana.

5. — I concessionari di un posto gratuito decadranno da ogni diritto a favore del concorrente successivamente classificato, se dopo la comunicazione avuta del conferimento del posto lasceranno trascorrere otto giorni senza prenderne possesso.

6. — I vincitori del concorso conserveranno il posto gratuito nel Convitto di Ala fino al compimento degli studi ginnasiali a condizione che non ripetano l'anno scolastico per ragioni a loro imputabili o non siano colpiti con una punizione disciplinare superiore a quella di cui alla lettera *d*) dell'art. 19 del regolamento sugli esami 4 maggio 1925, n. 653.

7. — I posti che si rendessero eventualmente vacanti entro il 30 settembre 1930 potranno venir conferiti, in aggiunta a quelli messi a concorso col presente bando, in ordine di merito, ai concorrenti classificati dopo i vincitori.

(4047)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.